

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

L'Associazione culturale ai sensi dell'art. 36 C.C. denominata:

Articolonove

La sede sociale è in Rescaldina, via Alberto da Giussano, 27

Art. 2 - Scopo

Articolonove è una associazione non a scopo di lucro con finalità culturali, sociali ed educative in generale.

Promuove lo sviluppo della cultura, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico del nostro paese, punti qualificanti della vita dell'uomo sanciti dalla Costituzione Italiana e indispensabili per la formazione civile del cittadino.

L'associazione ha come oggetto di interesse l'ambiente e la comunità in tutti i loro aspetti ed aspirazioni, la loro storia, il loro futuro.

Essa si propone di valorizzare, promuovere e diffondere una cultura di solidarietà e di educazione alla pace, cioè la formazione di una mentalità pacifica, che rifiuti l'uso della violenza per risolvere ogni tipo di questione, dai litigi personali ai conflitti tra gli stati.

Inoltre favorisce lo sviluppo della cultura artistica con diverse iniziative e manifestazioni, quali: concerti, mostre, feste popolari, dibattiti, seminari, corsi di studio, convegni, pubblicazioni.

Potrà chiedere finanziamenti ai cittadini, fare domande per acquisire ed utilizzare fondi da tutti gli Enti preposti ed anche dalla Comunità Europea, finalizzati al raggiungimento degli scopi prefissati e per promuovere e sostenere le iniziative sopra esposte.

L'Associazione **Articolonove** promuove infine, lo sviluppo della cultura della partecipazione alla vita sociale e politica, indispensabile per la vita civile del cittadino e utilizza per il raggiungimento di tale scopo diversi strumenti della comunicazione.

Art. 3 - Soci

Possono far parte dell'Associazione **Articolonove** le persone fisiche ed i soggetti giuridici che ne condividono gli scopi e dimostrino interesse per le attività organizzate.

Art. 4 - Qualifica di socio

I soci si suddividono in:

Fondatori

Sostenitori

Ordinari

Onorari (i quali non hanno diritto di voto nelle assemblee e non possono ricoprire cariche sociali).

I soci devono svolgere la propria attività in modo spontaneo e gratuito. E' espressamente vietata la temporaneità del rapporto associativo.

Il comportamento dei soci verso gli altri soci e verso i terzi deve essere improntato da spirito di solidarietà, amicizia, cordialità, correttezza e buona fede.

I soci hanno il dovere di attenersi alle linee guida dell'Associazione ed hanno il diritto di informazione e di controllo dell'attività sociale.

I soci devono versare la quota annuale entro il 8 marzo di ogni anno. Salvo quanto previsto dallo statuto, l'ammontare della quota è fissato dall'assemblea. Sono esclusi dal pagamento della quota i soci onorari.

Il mancato puntuale pagamento della quota determina la perdita automatica dei diritti di socio, mentre il ritardo di oltre sei mesi nel pagamento dall'inizio dell'anno determina automaticamente la decadenza dallo status di socio.

La qualifica di socio si perde, altresì, per recesso e per indegnità. L'esclusione per indegnità è deliberata dall'Assemblea dopo aver ascoltato le giustificazioni del socio il quale dovrà essere invitato per iscritto a renderle nell'Assemblea stessa. Ove il socio non si presentasse senza giustificato motivo, l'Assemblea delibererà comunque sull'esclusione.

La perdita della qualifica di socio non dà diritto al rimborso della quota sociale.

La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Presso la sede dell'Associazione è custodito il Libro Soci nel quale essi risultano suddivisi secondo la loro qualifica.

Art. 5 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei soci

Il Presidente

Il Vice Presidente

Il Segretario

Il Revisore dei Conti

Art. 6 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro la fine del mese di marzo, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario ed altresì, in caso di scadenza, per il rinnovo delle cariche sociali

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente.

Può anche essere convocata per iscritto e con l'indicazione dell'ordine del giorno, su richiesta di 2/3 dei soci.

Possono partecipare all'Assemblea solo i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima della data prevista.

L'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con la maggioranza dei presenti.

In caso di impedimento i soci possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta. Ogni socio può disporre di una sola delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Spetta all'Assemblea:

- approvare il rendiconto economico-finanziario annuale
- nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Revisore dei conti
- apportare le modifiche allo statuto sociale
- determinare la misura della quota sociale annuale

- deliberare l'esclusione dei soci.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate sinteticamente nell'apposito Libro Verbali. Esso viene tenuto a cura del Segretario il quale lo sottoscrive unitamente al Presidente. Il Libro Verbali è custodito dal Presidente presso la sede dell'Associazione ed ogni socio ha diritto di consultarlo.

Art. 7 - Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente deve essere un socio.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- determina le linee guida dell'Associazione
- cura l'amministrazione
- redige il rendiconto economico-finanziario annuale
- propone all'Assemblea le modifiche statutarie
- nomina il Segretario qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Il Presidente è l'espressione dell'Associazione verso l'esterno.

Rappresenta l'Associazione, ha la firma sociale e compie tutti gli atti, compresi quelli giuridici, che impegnano l'Associazione.

Ove venisse meno, per qualunque motivo, la figura del Presidente, il Vice Presidente convocherà entro 60 giorni l'Assemblea dei soci, la quale provvederà alla nomina del nuovo Presidente il quale resterà in carica temporaneamente fino alla successiva Assemblea dei soci.

Art. 8 - Vice Presidente

Collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di impedimento, assenza, o quando è a ciò delegato.

Il Vice Presidente non ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

Egli ha il compito di convocare l'Assemblea nell'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 9 - Segretario

Il Segretario viene eletto dall'Assemblea e può essere anche un non socio. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Egli provvede al disbrigo della corrispondenza, verbalizza le discussioni e le delibere assembleari, assiste il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.

Nel caso in cui venisse meno la figura del Segretario, per qualsiasi motivo, il Presidente provvederà a nominare un sostituto il quale resterà in carica fino alla successiva Assemblea dei soci.

Art. 10 - Revisore dei conti

Il Revisore è nominato dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Egli non può essere socio né può ricoprire cariche all'interno dell'Associazione.

Il Revisore effettua il controllo della contabilità almeno una volta l'anno ed esamina il rendiconto economico-finanziario annuale.

Dopo ogni suo intervento il Revisore rilascia parere scritto unitamente ad eventuali osservazioni.

Art. 11 - Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite principalmente da:

- quote sociali;
- liberalità, sottoscrizioni, donazioni, lasciti;
- contributi e sovvenzioni da enti pubblici e privati;
- ricavato da manifestazioni pubbliche organizzate occasionalmente;
- entrate conseguite nel rispetto dello Statuto e delle leggi vigenti;

Art. 12 - Rendiconto annuale

Il Presidente redige ogni anno il rendiconto economico-finanziario:

Il rendiconto deve essere messo a disposizione del Revisore dei conti almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea che deve esaminarlo ed approvarlo.

Il rendiconto deve restare depositato presso la sede sociale a disposizione dei soci durante i quindici giorni che precedono l'assemblea.

Gli eventuali utili o eccedenze di gestione non potranno essere distribuiti ai soci, neppure in modo indiretto, fino a quando sussisterà l'Associazione.

Essi dovranno essere destinati al perseguimento dell'oggetto sociale, salvo che uno specifico utilizzo sia imposto da norme di legge.

Eventuali perdite dovranno essere coperte dai soci in parti uguali (con esclusione dei soci onorari) entro 90 giorni dall'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

Art. 13 - Devoluzione del patrimonio

In qualsiasi caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio della medesima sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o in beneficenza.

Art. 14 - Modifiche statutarie

Le proposte delle modifiche dello statuto sono sottoposte all'assemblea dal Presidente o da almeno i 2/3 dei soci che dovranno farne richiesta scritta a mezzo raccomandata a.r. al Presidente stesso. In tal caso il Presidente dovrà convocare l'assemblea entro 60 giorni dal ricevimento della raccomandata dei soci.

Art. 15 - Clausola compromissoria

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere, sia tra soci che tra soci e Associazione, riguardo all'interpretazione e/o all'esecuzione degli articoli del presente Statuto verrà risolta mediante arbitro amichevole compositore nominato congiuntamente dalle parti o, in caso di disaccordo, nominato dal sindaco del comune di Rescaldina su istanza della parte più diligente. L'arbitro giudicherà in via di equità ed emetterà il lodo senza doversi attenere a norme procedurali. Le spese saranno a carico della parte soccombente.

Art. 16 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice Civile nonché alle specifiche disposizioni di legge in materia.

I Soci Fondatori di **Articolonove**:

Giovanni Arzuffi
Anzio Giani
Vittorina Cottica
Elena Mariani
Vittorio Asmonti
Gerolamo Sellitto

Rescaldina, 8 marzo 2011